

Regolamento del Fondo Interno **“UnitProtezione Attiva Settembre 2005”**

Art. 1

Istituzione del Fondo Interno

Intesa Sanpaolo Vita S.p.A., di seguito denominata Compagnia, ha istituito e gestisce un Fondo Interno idealmente suddiviso in quote, denominato “UnitProtezione Attiva Settembre 2005”, di seguito semplicemente “Fondo”, al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti degli Investitori-Contraenti di polizze collegate a tale Fondo.

Il Fondo appartiene alla fattispecie dei “Fondi Protetti”, intendendosi per tali quei Fondi Interni a cui sono collegate polizze per le quali è prevista una protezione finanziaria di rendimento o di conservazione, anche parziale, del capitale investito.

Il Fondo costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della Compagnia, nonché da ogni altro Fondo gestito dalla stessa.

Art. 2

Scopo e caratteristiche del Fondo

Lo scopo del Fondo è di realizzare l’incremento del patrimonio conferitogli, compatibilmente con il meccanismo di protezione del valore unitario delle quote adottato allo scopo di evitare che il valore corrente unitario di quota risulti inferiore all’80% del massimo valore di quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua costituzione (valore protetto).

Tale protezione, che opera in qualsiasi momento, si attua in virtù di uno specifico contratto di protezione finanziaria stipulato dalla Compagnia con Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il Fondo è ad accumulazione e quindi l’incremento del valore delle quote non viene distribuito.

La gestione del Fondo e l’attuazione delle politiche di investimento competono alla Compagnia, che vi provvede attuando una gestione professionale del patrimonio.

L’investimento tende a perseguire significative possibilità di crescita del patrimonio mediante una struttura di portafoglio con livello di rischio contenuto, cogliendo le opportunità dei mercati finanziari italiani ed esteri.

La Compagnia, nell’ottica di una più efficiente gestione amministrativa ed al fine di ridurre il rischio operativo, ha la facoltà di conferire a soggetti esterni deleghe, anche in forma parziale, per l’attività di gestione del Fondo avvalendosi delle loro specifiche professionalità. Tali deleghe non implicano alcun esonero o limitazione delle responsabilità della Compagnia, la quale esercita un costante controllo sulle operazioni poste in essere dai soggetti delegati.

Art. 3

Profili di rischio del Fondo

I rischi connessi al Fondo sono quelli derivanti dalle oscillazioni del valore delle quote in cui è ripartito il Fondo stesso, oscillazioni a loro volta riconducibili a quelle del valore corrente di mercato delle attività di pertinenza del Fondo.

In particolare, sono a carico del Fondo i seguenti rischi:

- a) **rischio connesso alla variazione del prezzo:** il prezzo di ogni strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari dell’emittente, dall’andamento dei mercati di riferimento e dei settori di investimento, e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. In linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è connessa alle prospettive reddituali dell’emittente e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è influenzato dall’andamento dei tassi di interesse di mercato e dalle valutazioni della capacità dell’emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti e al rimborso del capitale di debito a scadenza. Il rischio finanziario legato all’andamento di tali parametri ricade quindi sull’Investitore-Contraente. Si presti attenzione, all’interno di questa categoria di rischio, ai seguenti:

1. **rischio specifico**: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico delle società loro emittenti;
 2. **rischio generico o sistematico**: è il rischio, tipico dei titoli di capitale (es. azioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati;
 3. **rischio di interesse**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi di interesse di mercato; queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
- b) rischio emittente**: è il rischio, tipico dei titoli di debito (es. obbligazioni), connesso all'eventualità che l'Ente Emittente, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l'interesse o di rimborsare il capitale; il valore dei titoli risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie degli Enti Emittenti;
- c) rischio connesso alla liquidità**: la liquidità degli strumenti finanziari, ossia la loro attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del mercato in cui gli stessi sono trattati. In linea di massima, i titoli trattati su mercati regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili dei titoli non trattati su detti mercati. L'assenza di una quotazione ufficiale può rendere più complesso l'apprezzamento del valore effettivo del titolo, la cui determinazione può essere rimessa a valutazioni discrezionali;
- d) rischio di cambio**: per i Fondi in cui è prevista la possibilità di assumere posizioni in valute diverse da quella in cui è denominato il Fondo stesso occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta di denominazione del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati i singoli componenti dello stesso e degli effetti che questa variabilità potrebbe portare sul valore dell'investimento;
- e) rischio di controparte**: è il rischio connesso all'eventualità che le controparti finanziarie non siano in grado di rispettare le obbligazioni contrattualmente pattuite, per effetto di un deterioramento della loro solidità patrimoniale. Il rischio legato alla solvibilità della controparte ricade sull'Investitore-Contraente.
- f) altri fattori di rischio**: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi alla situazione politico-finanziaria del paese di appartenenza degli emittenti.

Art. 4 **Partecipanti al Fondo**

Al Fondo possono partecipare le persone fisiche e le persone giuridiche, mediante la sottoscrizione di un contratto di assicurazione espresso in quote del Fondo stesso.

Art. 5 **Destinazione dei versamenti**

I capitali conferiti nel Fondo sono investiti dalla Compagnia nel rispetto di quanto previsto nell'Art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6 **Criteri di investimento del Fondo**

Il Fondo Interno verrà gestito dalla Compagnia ed investirà prevalentemente nelle seguenti classi di attivi:

- Quote di OICR azionari
- Quote di OICR obbligazionari
- Quote di OICR monetari

La strategia di gestione adottata è orientata ad ottimizzare, in qualunque momento e in virtù dell'andamento dei mercati di riferimento, la composizione del Fondo rappresentata da OICR azionari, obbligazionari e monetari, compatibilmente con il meccanismo adottato per la protezione del valore unitario delle quote, finalizzato a far sì che il valore di quota del Fondo Interno non risulti mai inferiore all'80% del massimo valore di quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua costituzione (valore protetto).

Tale strategia di gestione finanziaria modificherà dunque dinamicamente, nel corso della sua applicazione, la quota investita in OICR azionari, obbligazionari e monetari in funzione della differenza tra il valore unitario di quota del Fondo Interno ed il valore unitario di quota protetto.

Al diminuire della differenza in oggetto, la strategia di gestione sarà maggiormente orientata a investimenti idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.

Viceversa, la strategia di gestione sarà indirizzata prevalentemente a investimenti finanziari rappresentati da OICR azionari e obbligazionari. La percentuale massima di esposizione in OICR azionari e/o obbligazionari può raggiungere il 100% del valore del Fondo.

La quota investita in OICR monetari potrà – in base ai risultati della strategia di gestione – arrivare potenzialmente a costituire la totalità del Fondo, qualora la componente rappresentata dalla quota investita nel comparto azionario ed obbligazionario dovesse ridursi a zero in conseguenza di un andamento negativo del valore unitario di quota del Fondo Interno.

Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo in disponibilità liquide e più in generale la facoltà di assumere, in relazione all'andamento dei mercati finanziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l'interesse dei partecipanti.

La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utilizzare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo ed in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di realizzare una efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie.

OICR

Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) promossi e gestiti da Eurizon Capital SGR S.p.A.– Società di Gestione del Risparmio appartenente al “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo” – conformi alla Direttiva 85/611/CEE, modificata dalle Direttive 88/220/CEE, 2001/107/CE e 2001/108/CE e successive modifiche, organizzati in forma di "Fondo Comune di Investimento", "Sicav" o "Unit Trust", possono investire principalmente in:

- azioni dell'area EMU e/o altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sui mercati dei capitali e/o warrant dell'area EMU;
- titoli di debito con qualunque durata finanziaria, emessi o garantiti da Stati appartenenti all'area EMU e/o emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico appartenenti all'area EMU;
- titoli di debito – limitatamente ad una parte residuale – emessi da altri emittenti dell'area EMU con *rating* minimo BBB di tipo “*investment grade*” (Moody's e Standard & Poor's);
- titoli di debito emessi da Enti Internazionali di carattere pubblico e/o emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro;
- titoli di debito – limitatamente ad una parte residuale – emessi da altri emittenti di Stati appartenenti all'OCSE, comunque emessi con valuta denominata in Euro.

Il Fondo ha la facoltà di investire in OICR promossi, istituiti o gestiti da società di gestione del risparmio o da società armonizzate appartenenti al gruppo di cui Intesa Sanpaolo Vita fa parte.

La Compagnia, fermo restando la finalità ed il profilo di rischio dell'investimento, si riserva la facoltà, in relazione all'andamento dei mercati finanziari e salvaguardando gli interessi degli Investitori-Contraenti delle polizze collegate al Fondo, di modificare le attività finanziarie sopra indicate, di sostituire il gestore degli OICR oggetto di investimento, nonché di modificare la

percentuale massima di esposizione in OICR azionari e/o obbligazionari definita precedentemente.

Art. 7

Valore unitario della quota e sua pubblicazione

Il valore unitario delle quote del Fondo viene determinato settimanalmente ogni giovedì. Qualora il giovedì coincida con un giorno festivo o di chiusura della Compagnia, il valore unitario delle quote del Fondo Interno verrà determinato il primo giorno lavorativo successivo.

Il valore unitario si ottiene dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo il successivo Art. 8, per il numero complessivo delle quote del Fondo, entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il valore unitario delle quote viene pubblicato su un quotidiano a diffusione nazionale (attualmente "Il Sole 24 Ore").

Art. 8

Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo (patrimonio netto)

Il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo (patrimonio netto) è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo stesso al netto delle spese, evidenziate al successivo Art. 12, e dell'importo di cui al successivo Art. 13, trattenuto a titolo di premio della maggiorazione per il caso di decesso dell'Assicurato prevista per i contratti collegati al Fondo.

Per il valore delle attività si farà riferimento alle quantità nonché agli ultimi prezzi o valori di mercato disponibili rispetto al giorno di valorizzazione, quali risultanti l'ultimo giorno lavorativo di Borse aperte precedente il giorno di valorizzazione.

In particolare, i criteri di valutazione degli attivi sono i seguenti:

- gli OICR sono valutati in base all'ultima valorizzazione disponibile rispetto al giorno della valorizzazione della quota. Nel caso in cui non siano disponibili le valorizzazioni delle quote e azioni di OICR oggetto di investimento, a causa di motivazioni indipendenti dalla Compagnia, questi strumenti finanziari verranno valutati in base al loro valore di presunto realizzo che possa essere, in buona fede, ragionevolmente previsto;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati sono valutati in base all'ultimo prezzo ufficiale disponibile rispetto al giorno di valorizzazione, mentre per gli strumenti finanziari non quotati o in caso di assenza di quotazioni dovuta ad eventi di turbativa del mercato o per decisioni degli organi di borsa, viene utilizzato, come prezzo, il valore di presunto realizzo determinato su un'ampia base di elementi d'informazione oggettivamente considerati e concernenti sia la situazione dell'emittente e del suo Paese di residenza che quella di mercato;
- gli strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, nel caso in cui la quotazione non esprima un prezzo di negoziazione attendibile a causa della ridotta frequenza degli scambi o dell'irrelevanza dei volumi trattati, sono valutati in base al valore di presunto realizzo determinato come al punto precedente;
- gli strumenti finanziari derivati trattati "Over the Counter" (OTC) sono valutati al valore corrente (c.d. costo di sostituzione) secondo pratiche prevalenti sul mercato basate su metodologie di calcolo affermate e riconosciute, applicate su base continuativa, con costante aggiornamento dei dati che alimentano le procedure di calcolo. Le tecniche di valutazione adottate assicurano una corretta attribuzione degli effetti finanziari positivi e negativi durante l'intera durata dei contratti stipulati, indipendentemente dal momento in cui si manifestano profitti e perdite;
- il valore delle attività denominate in valuta diversa da quella di riferimento del Fondo Interno verranno determinate sulla base dell'ultimo tasso di cambio disponibile, così come rilevato dalla Banca Centrale Europea;
- le altre attività e passività sono iscritte al loro valore nominale;
- i depositi bancari evidenziano l'effettivo saldo giornaliero del conto corrente bancario relativo al Fondo.

Ai soli fini del calcolo settimanale delle commissioni di gestione indicate all'Art. 12, lettera a) e del

premio a copertura della maggiorazione per il caso di morte di cui all'Art.13, il valore complessivo netto del patrimonio del Fondo, quale sopra definito, viene computato al lordo di tali due importi settimanali oggetto di calcolo.

Gli eventuali crediti d'imposta maturati non verranno attribuiti al Fondo.

Le eventuali commissioni retrocesse dai gestori degli OICR verranno attribuite al Fondo con cadenza trimestrale, accreditando il corrispettivo maturato in ogni trimestre solare entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo a quello del trimestre di riferimento.

Art. 9

Attribuzione delle quote

La Compagnia provvede a determinare il numero delle quote e frazioni di esse da attribuire ad ogni contratto dividendo i relativi importi conferiti al Fondo per il valore unitario della quota relativo al giorno di valorizzazione.

Gli impegni della Compagnia verso gli Investitori-Contraenti, coincidenti con le riserve matematiche relative ai contratti collegati al Fondo, sono riconducibili al valore delle attività gestite.

Art. 10

Rendiconto annuale del Fondo

La Compagnia dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione del Fondo secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento di tempo in tempo applicabile.

Art. 11

Relazione della Società di Revisione

Il rendiconto della gestione del Fondo di cui all'Art.10 è sottoposto a revisione da parte di una Società di Revisione iscritta all'albo di cui all'Art. 161 del D.lgs 24 febbraio 1998 n. 58, che dovrà esprimere, con un'apposita relazione, un giudizio circa la concordanza della gestione degli attivi con i criteri d'investimento stabiliti nel presente Regolamento, la rispondenza delle informazioni contenute nel rendiconto alle risultanze delle registrazioni contabili, la corretta valutazione delle attività del Fondo nonché la corretta determinazione e valorizzazione delle quote del Fondo alla fine di ogni esercizio.

Art. 12

Regime delle spese del Fondo

Le spese e le commissioni a carico del Fondo sono rappresentate da:

- a) Commissioni di gestione pari al 2,188% su base annua, calcolate settimanalmente sul valore complessivo netto del patrimonio del Fondo computato secondo le modalità indicate al precedente Art. 8. La commissione di gestione è prelevata per far fronte alle spese di attuazione delle politiche degli investimenti e per le spese di amministrazione dei contratti. Dette commissioni sono destinate in parte – nella misura dello 0,256%, su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo – al finanziamento del meccanismo di protezione finanziaria dell'investimento. Le commissioni di gestione non sono prelevate qualora e per l'intero periodo in cui il Fondo risulti interamente allocato in OICR monetari.
- b) Per la parte di attivi investiti in quote di OICR, commissioni annue di gestione varianti da un minimo dello 0,05% ad un massimo dello 0,15% degli attivi stessi.
La Compagnia si riserva di modificare il costo massimo di tali commissioni di gestione a fronte di incrementi apportati dagli emittenti gli OICR. In tal caso, la Compagnia ne darà comunicazione agli Investitori-Contraenti i quali, anche quando non previsto dalle Condizioni Contrattuali delle polizze collegate al Fondo, potranno recedere dal contratto senza penalità.
- c) Eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita di valori oggetto di investimento.
- d) Spese inerenti l'attività svolta dalla Società di Revisione in relazione al giudizio sul rendiconto del Fondo, di cui all'Art. 10.

- e) Eventuali spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità degli OICR.
- f) Spese inerenti la pubblicazione del valore unitario delle quote del Fondo.
- g) Imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Art. 13

Premio relativo alla maggiorazione per il caso di decesso dell'Assicurato prevista per i contratti collegati al Fondo

L'importo trattenuto settimanalmente, da parte della Compagnia, dal Fondo Interno a titolo di premio a copertura della maggiorazione prevista – per i contratti collegati al Fondo – in caso di decesso dell'Assicurato, è pari allo 0,012%, su base annua, del valore complessivo netto del patrimonio del Fondo stesso computato secondo le modalità indicate al precedente Art. 8.

Art. 14

Modifiche relative al Fondo

Il presente Regolamento potrà essere modificato allo scopo di adeguarsi ad eventuali variazioni della normativa di tempo in tempo vigente. Potrà essere inoltre modificato nel caso di mutamento dei criteri gestionali, a condizione che il mutamento stesso non sia sfavorevole agli Investitori-Contraenti.

Le modifiche saranno comunicate agli Investitori-Contraenti.

Il Fondo potrà essere fuso con altri gestiti dalla Compagnia che abbiano gli stessi criteri di gestione e caratteristiche similari.

La fusione rappresenta un'operazione di carattere straordinario che la Compagnia potrà adottare per motivi particolari tra i quali accrescere l'efficienza dei servizi offerti, rispondere a mutate esigenze di tipo organizzativo, ridurre eventuali effetti negativi sugli Investitori-Contraenti dovuti ad una eccessiva riduzione del patrimonio del Fondo.

L'eventuale fusione sarà in ogni caso realizzata avendo cura che il passaggio tra il vecchio e il nuovo Fondo avvenga senza oneri o spese per gli Investitori-Contraenti e non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei fondi interessati.

Agli Investitori-Contraenti sarà inviata un'adeguata informativa che riguarderà gli aspetti connessi con la fusione che abbiano un rilievo per gli Investitori-Contraenti stessi.